

Allegato "C" al Rep. N. 27930/12491

S T A T U T O
FONDAZIONE AMORE E LIBERTÀ ETS

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, IDENTITÀ GIURIDICA E SEDE

1.1 È costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata "Fondazione Amore e Libertà ETS" (di seguito "Fondazione").

1.2 La Fondazione riconosce la propria origine nell'Associazione privata di fedeli Comunità "Amore e Libertà" fondata da don Matteo Galloni e da Francesca Termanini e riconosciuta dalla Diocesi di Firenze il 21 giugno 1991, già Oratorio dal 25 novembre 1988 e divenuta ente ecclesiastico civilmente riconosciuto il 18 gennaio 2019 con l'ottenimento della personalità giuridica canonica (di seguito "Comunità Amore e Libertà").

1.3 La Fondazione ha sede in Toscana nella Diocesi di Firenze, dove dal 1988 risiede la Comunità Amore e Libertà. La Fondazione ha sede legale a Impruneta (FI). Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite in Italia e all'estero su delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "Cda"). Il trasferimento della sede legale nella città metropolitana di Firenze non comporterà modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione alle Amministrazioni competenti e verrà effettuato con delibera del Cda.

1.4 La Fondazione è persona giuridica privata a norma degli art.12 e seguenti del Codice civile. È stata riconosciuta Ente Morale con Decreto Ministeriale del 11 ottobre 1993.

1.5 La Fondazione viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, in seguito "Cts") e, in quanto compatibili, dalle norme del codice civile. Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni l'ente utilizzerà la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico.

ARTICOLO 2 - VALORI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

2.1 La Fondazione si ispira ai valori di amore, libertà e familiarità, valori insiti nel carisma e nella spiritualità della Comunità Amore e Libertà.

2.2 La Fondazione ha come fine istituzionale la cura del bene di tutte le persone bisognose in Italia ed in ogni parte del



mondo, in particolare quelle in condizioni di concreto disagio psicologico, fisico e sociale, di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare e/o di emarginazione sociale, nonché qualsiasi altra forma di disagio non espressamente citata, senza discriminazione alcuna.

2.3 La Fondazione svolge in via esclusiva o prevalente per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi, servizi e prestazioni a carattere sociale e socio-educativo, privilegiando l'accoglienza residenziale e semiresidenziale di minori e giovani, lettera a) dell'art. 5 Cts;
- b) servizi di educazione, istruzione e formazione professionale per minori e adulti, ivi compresi servizi educativi per la prima infanzia, e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, lettera d) dell'art. 5 Cts;
- c) servizi e attività culturali e ricreative di interesse sociale, ivi compresi doposcuola, campus, scambi giovanili e centri estivi diurni e/o residenziali, lettera i) dell'art. 5 Cts;
- d) la promozione e la realizzazione di attività di volontariato a livello regionale, nazionale o internazionale, ivi compreso il servizio civile, ovvero attività e campagne di promozione e sensibilizzazione alla cultura del volontariato, lettera i) dell'art. 5 Cts;
- e) attività editoriale prevalentemente volta a promuovere gli scopi, le attività e le finalità sociali perseguite dalla Fondazione, lettera i) dell'art. 5 Cts;
- f) servizi e attività extra-scolastiche, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, lettera l) dell'art. 5 Cts;
- g) la promozione e realizzazione di progetti ed interventi di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo dove la Fondazione opera fin dal 1997, lettera n), art.5 Cts;

- h) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi prevalentemente di famiglie, bambini e/o ragazzi in difficoltà, lettera q, art.5 Cts;
- i) erogazione di beni, denaro o servizi, borse di studio, prestiti sociali, pasti, alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, prevalentemente a famiglie, bambini e/o ragazzi in difficoltà, lettera u, art.5 Cts;
- j) la promozione e realizzazione di programmi di sostegno a distanza nei Paesi in via di Sviluppo, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, lettera u, art.5 Cts;
- k) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, lettera v e w, art. 5 Cts;
- l) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, lettera z, art. 5 Cts.

2.4 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate purché secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti consentiti dalla legge e definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro individuazione. A tale fine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Fondazione può effettuare:

- a) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società o la partecipazione in altri enti e società;
- b) attività di sponsorizzazione;
- c) attività di produzione e/o somministrazione di alimenti e bevande;
- d) ogni altra attività diversa stabilita dal Cda.

2.5 La Fondazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti



con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

ARTICOLO 3 - IL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione indisponibile iniziale di valore pari ad Euro 50.000,00;
- b) dal fondo di gestione, costituito da ogni eccedenza patrimoniale attuale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, che resta nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione per la gestione della Fondazione, fermi i vincoli di destinazione alle finalità statutarie della Fondazione.

3.2 Il fondo di gestione può essere ulteriormente incrementato:

- a) dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di aziende, enti pubblici, enti privati e persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio al fine di cui all'articolo 2;
- b) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Cda della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

3.3 Il fondo di dotazione può essere ulteriormente incrementato nelle modalità di cui al precedente comma, su specifica delibera di destinazione del Consiglio di Amministrazione.

3.4 La Fondazione provvede allo svolgimento delle sue attività con le seguenti entrate:

- a) le rendite derivanti dal suo patrimonio;
- b) gli eventuali contributi, corrispettivi ed elargizioni da chiunque erogati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) i proventi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale, nonché derivanti da attività diverse, svolte nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- d) i proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) da eventuali fondi di riserva istituzionali costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio, deliberati dal Cda.

3.5 I versamenti al fondo di dotazione o al fondo di gestione

possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Fondazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Fondazione a qualunque titolo.

ARTICOLO 4 - UTILIZZO DEL PATRIMONIO E DEL LAVORO

4.1 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, nonché gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e di quelle diverse, purché svolte secondo i criteri e nei limiti di legge.

4.2. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

4.2 La Fondazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, autonomo o di altra natura, nello svolgimento delle sue attività, finanche dei membri della Fondazione ivi compresi i componenti gli organi statutari, esclusivamente per lo svolgimento di specifici incarichi e/o attività, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Resta fermo che la corresponsione di compensi superiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), comma 3, art. 8 Cts, è considerata distribuzione indiretta di utili.

ARTICOLO 5 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

5.1 La Fondazione riconosce le seguenti categorie di soggetti accreditati presso di essa:

- a) Fondatori Promotori;
- b) Fondatori;

5.2 Sono Fondatori Promotori coloro che sono chiamati a incarnare e trasmettere il carisma e la spiritualità della Comunità Amore e Libertà da cui ha avuto origine la Fondazione. Possono diventare Fondatori Promotori le persone fisiche nominate tali con comunicazione scritta dei 3/4 (tre quarti) dei Fondatori Promotori in carica, ratificata con delibera del



Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione della carica di tutti i Fondatori Promotori, ovvero di impossibilità di prosecuzione della medesima, il Collegio dei Fondatori provvederà con propria deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, alla nomina di almeno 3 (tre) Fondatori Promotori scelti tra i Fondatori.

5.3 Sono Fondatori coloro che, condividendo le finalità e i principi della Fondazione, partecipano attivamente e continuativamente alla vita sociale della Fondazione contribuendo così alla sopravvivenza ed alla realizzazione dei suoi scopi, finanche mediante il conferimento liberale e gratuito di contributi, beni materiali o immateriali, servizi o attività professionali. Possono diventare Fondatori le persone fisiche e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta scritta dell'interessato e su presentazione di almeno due Fondatori Promotori.

5.4 I Fondatori Promotori e i Fondatori si riuniscono nel Collegio dei Fondatori. Tutti sono tenuti a partecipare alle riunioni ogni qual volta esse vengano convocate. Ad essi non è richiesto alcun versamento di contributi per la partecipazione alla Fondazione e la loro adesione alla Fondazione è a tempo indeterminato.

5.5 Il Cda deve provvedere in ordine alle domande di ammissione dei membri entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In deroga a quanto previsto ai sensi dell'art. 23 del Cts, in caso di diniego espresso, non vi è obbligo di esplicitare la motivazione di detto diniego.

5.6 Chiunque partecipi alla Fondazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei membri alla Fondazione; tale recesso ha efficacia immediata nel momento della ricezione da parte del Presidente della notifica della volontà di recesso.

5.7 La qualità di membro si perde per decesso, interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, o per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non

tassativa: comportamenti lesivi dell'interesse della Fondazione; mancata contribuzione annuale alla Fondazione nelle modalità stabilite dal Cda; mancata partecipazione ai rispettivi Collegi, sia diretta che per delega, per un periodo superiore ai 3 (tre) anni.

5.8 L'esclusione di un membro Fondatore Promotore o Fondatore avviene per Delibera del Collegio dei Fondatori a maggioranza assoluta con effetto immediato.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) Il Collegio dei Fondatori;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente della Fondazione;
- d) L'Organo di Controllo.

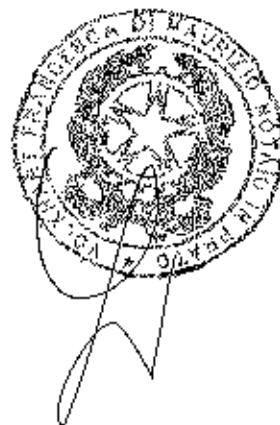
ARTICOLO 7 - IL COLLEGIO DEI FONDATORI

7.1 Il Collegio dei Fondatori è composto dai Fondatori Promotori e dai Fondatori.

7.2 Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove previsto, entro i termini di legge; è altresì convocato tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritenga necessario ed opportuno.

7.3 Esso inoltre:

- a) provvede alla nomina e alla revoca del Presidente;
- b) provvede alla nomina e alla revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) provvede alla nomina e alla revoca dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato alla Revisione Legale dei Conti;
- d) approva e definisce gli indirizzi strategici e le linee guida dell'attività della Fondazione proposti dal Cda e ne valuta i risultati raggiunti;
- e) delibera sull'esclusione dei Fondatori;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione.

7.4 Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo lettera, e-mail, sms, WhatsApp), spedita presso i loro domicili o recapiti di riferimento risultanti dal libro dei Fondatori o comunque da essi forniti all'amministrazione della Fondazione o messi a loro disposizione dalla Fondazione stessa, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la convocazione.

7.5 Il Collegio dei Fondatori può tenere le sue riunioni in audio conferenza e/o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

7.6 Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio dei Fondatori. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei membri del Collegio dei Fondatori. Il voto può essere espresso anche mediante delega scritta, conferita ad altro membro del Collegio dei Fondatori avente diritto di voto; ciascuno può ricevere fino a tre deleghe.

7.7 Il Collegio dei Fondatori costituisce l'organo assembleare della Fondazione, di cui all'art. 24 comma 6 del Cts. In deroga all'art. 24 comma 1 del Cts hanno diritto di voto coloro che sono iscritti nel Libro dei Fondatori fin dal giorno della loro ammissione, ovvero dalla delibera del Cda.

ARTICOLO 8 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione (Cda) è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dal Collegio dei Fondatori e scelti tra i membri del Collegio dei Fondatori. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di eleggibilità e di decadenza.

8.2 Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.3 Il Cda dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

8.4 Qualora nel corso della durata in carica vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Cda, questi potranno essere sostituiti con delibera del Collegio dei Fondatori. Ove questo non provveda entro 15 (quindici) giorni la sostituzione potrà essere deliberata dal Cda. Tali membri cesseranno dal loro mandato alla scadenza naturale del Cda.

8.5 Il Consigliere decade per morte, dimissioni o per assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive su delibera espressa del Cda.

8.6 Le riunioni del Cda sono convocate dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo lettera, e-mail, sms, WhatsApp), spedita presso i loro domicili o recapiti di riferimento risultanti dal libro dei Fondatori o comunque da essi forniti all'amministrazione della Fondazione o messi a loro disposizione dalla Fondazione stessa, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione, o in caso di urgenza almeno due giorni prima.

8.7 Le riunioni del Cda sono presiedute dal Presidente della Fondazione o dal Consigliere nominato a maggioranza dei presenti.

8.8 Il Cda può tenere le sue riunioni in audio conferenza e/o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il



Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

8.9 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei Consiglieri. Il voto non può essere espresso mediante delega.

8.10 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in particolare provvede a:

- a) preparazione degli indirizzi strategici e delle linee guida dell'attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori.
- b) redazione delle bozze di bilancio di esercizio consuntivo, preventivo e bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- c) accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché acquisti e alienazioni di beni mobili e immobili;
- d) disposizione dell'impiego del patrimonio in valori mobiliari ovvero in beni immobili improntato a criteri di sicurezza e convenienza;
- e) conferimento di ogni delega e mandato che si renda opportuno conferire a singoli membri o gruppi di lavoro; i consiglieri esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono;
- f) individuazione puntuale delle attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e ad esse strumentali, che la Fondazione potrà svolgere secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge e definiti

con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del Cts;

- g) ammissione ed esclusione dei membri della Fondazione nel disposto dei precedenti articoli;
- h) approvazione dei Regolamenti interni;
- i) assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento della Fondazione, che non sia per legge o per statuto demandato al Collegio dei Fondatori.

8.11 Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni adempimenti ai Consiglieri o a persone esterne al Consiglio o alla Fondazione, fissandone i limiti economici e temporali.

8.12 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9.3 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne assicura l'esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

9.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la legale rappresentanza e tutte le di lui funzioni sono esercitate da altro membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

ARTICOLO 10 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

10.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene:

- a) il libro delle riunioni del Collegio di Fondatori;
- b) il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro dei membri Fondatori.



ARTICOLO 11 - L'ORGANO DI CONTROLLO

11.1 L'Organo di Controllo è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è monocratico. Ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile.

11.2 Qualora allo stesso sia affidato anche l'incarico di Revisione Legale dei Conti, dovrà essere iscritto ad un ordine di dottori commercialisti ed esperti contabili e al registro dei revisori legali dei conti.

11.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

11.4 L'Organo di Controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle riunioni del Collegio dei Fondatori.

11.5 L'Organo di Controllo ha altresì il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e delle scritture contabili, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario e redige apposite relazioni da allegare al bilancio consuntivo e al bilancio sociale prima della loro approvazione da parte del Collegio dei Fondatori.

11.6 L'Organo di Controllo, inoltre, ha il compito di:

- a) provvedere, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare il Consiglio di Amministrazione;
- b) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
- c) attestare che il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni;

d) provvedere a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

11.7 L'Organo di Controllo resta in carica cinque anni e può essere riconfermato. L'incarico di Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Consigliere.

ARTICOLO 12 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

12.1 La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017.

12.2 La revisione legale è svolta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dal Collegio dei Fondatori che ne stabilisce altresì il compenso e la durata.

ARTICOLO 13 - SOSTENITORI

13.1 Sono Sostenitori le persone fisiche e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che condividendo le finalità e i principi della Fondazione si impegnano a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, secondo gli importi minimi e modalità stabiliti successivamente dal Cda. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita. Decadono dalla qualifica i Sostenitori che entro la scadenza dell'esercizio finanziario non eseguano la prestazione o non versino il contributo al quale si erano impegnati.

13.2 Il Cda definirà in apposito regolamento i criteri di riconoscimento, ammissione, dimissione e revoca, nonché le modalità di funzionamento ovvero tutto quanto riterrà opportuno per riconoscere e valorizzare il ruolo dei Sostenitori.

ARTICOLO 14 - BILANCIO DI ESERCIZIO, BILANCIO PREVISIONALE E BILANCIO SOCIALE

14.1 La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione. Si applica l'art. 13 del Cts.

14.2 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio e il bilancio previsionale devono essere presentati al Collegio dei Fondatori per l'approvazione



almeno una volta all'anno, nei termini di legge.

14.3 Nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni di cui al Cts, deve essere predisposto il Bilancio Sociale, da pubblicare sul sito internet della Fondazione.

14.4 A seguito dell'approvazione il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti previsti dal Cts.

ARTICOLO 15 - MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento

15.1 In caso di estinzione o suo scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello della Fondazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D. Lgs. n. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

15.2 Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) del Collegio dei Fondatori, e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Collegio dei Fondatori.

15.3 Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dal Collegio dei Fondatori con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei membri del Collegio dei Fondatori.

ARTICOLO 16 - RINVIO

16.1 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni e, in quanto compatibili, del codice civile nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.

ARTICOLO 17 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

17.1 Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci che delibera la trasformazione dell'Associazione in Fondazione di Partecipazione.

17.2 Le norme incompatibili con le disposizioni per le Onlus dettate ai sensi degli artt. 10 e seg. del D. Lgs. 460/1997 sono differite alla data di abrogazione della disciplina Onlus secondo quanto disposto dall'art. 104, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

17.3 In particolare, fino all'entrata in vigore del periodo di

imposta successivo all'autorizzazione della commissione europea in materia di disposizioni fiscali degli enti del Terzo settore e comunque non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del terzo Settore, ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, lettera a) e dell'articolo 104, secondo comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore), alla Fondazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997 e quindi:

- a) è costituita una Fondazione denominata "Fondazione Amore e Libertà Onlus". La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460;
- b) ai sensi della lettera c) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, è escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) ai sensi della lettera d) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- d) ai sensi della lettera f) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, in caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge di tempo.

17.4 Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed alla denominazione Ente del Terzo Settore è sospeso fino all'operatività del RUNTS.



Certifico io sottoscritta Francesca Volkhart Notaio in Prato iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia composta di numero otto fogli impressa su sedici facciate, è conforme all'allegato all'atto ai miei rogiti in data 5 luglio 2021, repertorio n.27930/12491 sottoscritto a norma di legge.

Prato, li 25 marzo 2026.

File firmato digitalmente dal Notaio Francesca Volkhart.